



ORDINANZA N. 68

OGGETTO: -ISTITUZIONE AREA PEDONALE PIAZZA  
UMBERTO I - ANNO 2019

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso** che nei mesi estivi di luglio ed agosto nel Comune si verifica un sensibile aumento della popolazione per cui si rende necessario individuare maggiori spazi di aggregazione e di socialità;

**Atteso** che durante la stagione estiva la Città di Latiano subisce un notevole incremento della popolazione dovuta alla presenza di turisti e villeggianti locali, molti dei quali si riversano nelle piazze, con conseguente aumento del traffico veicolare i cui effetti, specialmente nelle ore serali, impongono misure adeguate di tutela della sicurezza dei pedoni con particolare riguardo a quelle aree del centro abitato di interesse turistico-commerciale maggiormente esposte alle conseguenze negative dell'intenso traffico e dove generalmente si registra un notevole flusso di persone;

**Vista** la Deliberazione di Giunta nr.47 del Reg.Gen del 30.03.2016, con la quale veniva istituita un'area pedonale in Piazza Umberto I;

**Vista** la Deliberazione di Giunta nr.86 del Reg.Gen del 20.06.2017, con la quale venivano apportate modifiche alla prefata Delibera;

**Vista** la precedente Ordinanza del Responsabile del Servizio nr. 57 del 28.06.2018 con la quale veniva disciplinata l'istituzione di un'isola pedonale nel centro storico di Latiano in Piazza Umberto I, nel tratto compreso tra P.zza Capitan D'Ippolito e via Santa Margherita e via Roma nel tratto compreso tra via Cavour e P.zza Umberto I;

**Visto** l'articolo 3, comma 1, n. 2 del vigente Codice della Strada secondo cui per area pedonale si intende la zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, i veicoli assimilati ai velocipedi;

**Valutato** che il provvedimento delineato sottende l'interesse pubblico alla libera e sicura circolazione dei pedoni in una zona in cui, in particolare nel periodo estivo, la forte concentrazione di pedoni rappresenta un problema di sicurezza per una utilizzazione promiscua di tale aree con il transito veicolare;

**Vista** la Delibera di Giunta nr.86 del Reg. Gen. del 20.06.2017 con la quale 1)- si prolunga nei mesi di Luglio e Agosto l'orario di interdizione alla circolazione e alla sosta dei veicoli all'interno dell'istituita isola pedonale; 2) - si riservano in P.tta Cap. D'Ippolito nr.05 spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti della zona interessata, debitamente autorizzati previa presentazione di richiesta e dopo attenta valutazione da parte del Comando di Polizia Locale, a titolo gratuito; 3) - si disciplinano le attività di intrattenimento musicale, regolamentazione delle emissioni sonore e della vendita di prodotti alcolici, superalcolici negli esercizi pubblici, artigianali, circoli privati, ecc...;

**Ritenuto** che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica nonché di esigenza di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;

**Ritenuto** di dover intervenire a tutela della sicurezza e della fluidità della circolazione stradale e pertanto di regolare con la prevista segnaletica stradale i flussi di traffico all'interno dell'area di cui trattasi;

**Visti** gli artt. 6 e 7 del D.Lvo 30.04.1992 n.°285 e relativo regolamento di esecuzione , e ss.mm.ii.



Visto l'art.108 D.Lvo 267/2000;

Visto l'art.42 commi 2 ed 3 del D.Lvo 30.04.1992, n. 285 ;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16 Dicembre 1992 n.495;

## ORDINA

Di istituire l'isola pedonale urbana in Piazza Umberto I nel tratto compreso tra P.zza Cap. D'Ippolito e via Santa Margherita – via Roma nel tratto compreso tra via Cavour e P.zza Umberto I, prevedendo:

1. Orario di chiusura isola pedonale in P.zza Umberto I, nel tratto compreso tra P.zza Cap. D'Ippolito e via Santa Margherita – via Roma nel tratto compreso tra via Cavour e P.zza Umberto I, nel periodo compreso **01 Luglio e il 31 Agosto 2019, tutti i giorni, dalle ore 21,00 alle ore 01,00 del giorno seguente;**
2. di riservare in P.tta Cap. D'Ippolito nr.05 spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti, debitamente autorizzati previa presentazione di richiesta e dopo attenta valutazione da parte del Comando di Polizia Locale, a titolo gratuito;
3. Di istituire, nell'area pedonale, durante il periodo ed orario di vigenza, un divieto di sosta dalle ore 20.30 alle ore 01,00 del giorno seguente, ad eccezione dei veicoli al servizio di persone invalide munite di contrassegno, dei veicoli delle Forze Armate, di Polizia, antincendio, delle ambulanze, ai veicoli di soccorso in genere, alla Protezione Civile, ai medici impegnati in visita domiciliare e ai mezzi comunali;
4. Di istituire, durante il periodo ed orario di vigenza dell'area pedonale, un divieto di transito, ad eccezione dei veicoli al servizio di persone invalide munite di apposito contrassegno, dei veicoli delle Forze armate, di Polizia, antincendio delle ambulanze, ai veicoli di soccorso in genere, alla Protezione Civile, ai medici impegnati in visita domiciliare e ai mezzi comunali, ai residenti al fine di raggiungere abitazioni private al limitato scopo di accedere in box o garage di cui gli stessi risultino titolari e/o autorizzati alla sosta;
5. Di prevedere la possibilità di rilasciare apposite autorizzazioni in deroga, di sosta e di transito, dietro apposita richiesta e dopo attenta valutazione da parte del Comando di Polizia Locale.

Le disposizioni di cui sopra annullano e sostituiscono le precedenti se ed in quanto incompatibili con quelle contenute nella presente ordinanza.

Il Responsabile dell'ufficio segreteria è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, nonché nei consueti modi di diffusione.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso il presente provvedimento può essere proposto, da chiunque ne abbia interesse, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

L'inosservanza delle prescrizioni previste dalla presente ordinanza, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sono punite ai sensi del vigente Codice della Strada, D.Lvo 30.04.1992 n. 285.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile della Polizia Municipale.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

- Al Sig. Sindaco - Sede -;
- Al protocollo generale del Comune – Sede -;
- All'Albo Pretorio online – Sede -;
- Al Comando Stazione Carabinieri

-4 LUG. 2019

IL Responsabile del Servizio  
(Giacobbe CORRADO)

